

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

“Associazione Voci in Accordo A.P.S.”

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 20.30, nella sede sociale dell'Associazione in via Don T.Dallafior n°5 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione **“Voci in Accordo A.P.S.”** (C.F. 96081290221) per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Francesco Bailo, il quale

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati il 17.01.2024
- che alla data odierna risultano iscritti n. 24 soci in regola con il versamento della quota associativa, di cui 23 sono presenti all'assemblea.
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe Ciurletti, che accetta.

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad ulteriori modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa anzitutto presente che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria.

Sottolinea che la modifica è fondamentale per acquisire l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "associazioni di promozione sociale (APS)".

Il Presidente presenta, quindi, agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo in data 16.01.2024

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le integrazioni rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria,

DELIBERA

all'unanimità:

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, come sopra modificato, composto di 16 articoli, che viene allegato al presente atto, sotto la lettera A e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore);
- c) di incaricare il Presidente a presentare il nuovo Statuto presso l'Ufficio Provinciale di Trento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. *Varie ed eventuali*

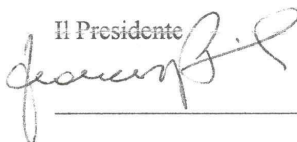
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

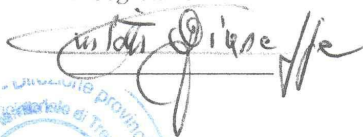
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG. <u>ESENTE</u>	PAGAMENTO DEL <u>/</u>
IPOT. <u></u>	C/O <u></u>
VOL. <u></u>	REC. TO IL <u>01 FEB. 2024</u>
BOLLO <u>ESENTE</u>	N° <u>173</u>
DIR. <u></u>	SERIE <u>3</u>
TOTALE <u></u>	<u>IL FUNZIONARIO</u>

Trento, 30 gennaio 2024

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO
"ASSOCIAZIONE VOCI IN ACCORDO"

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Voci in accordo", da ora in avanti denominata "Associazione" con sede nel comune di Trento.

L'Associazione ha durata illimitata ed opera all'interno della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia.

Una volta che l'Associazione sarà iscritta nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" assumerà la denominazione "Associazione Voci in Accordo APS".

Art.2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) di cui al suddetto articolo.

L'Associazione persegue le seguenti finalità istituzionali attraverso:

- a) la diffusione della cultura musicale;
- b) l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone e la collaborazione con gli organi amministrativi locali (Circoscrizione, Comune, Provincia) ed altre associazioni e anche aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.
- c) l'ampliamento degli orizzonti didattici di educatori ed insegnanti in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e partecipare a concerti e rassegne;
- organizzare conferenze;
- realizzare progetti;
- programmare gite culturali;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 – Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento, dopo il periodo di istruzione ed a seguito del giudizio positivo sia del Direttore artistico che del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (giorni) dalla presentazione della domanda mentre gli allievi coristi vengono ammessi a soci decorsi 6 (sei) mesi del periodo di prova e a seguito del giudizio positivo sia del Direttore artistico che del Consiglio Direttivo.

Nelle domande di ammissione deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta con raccomandata al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione per persistenti violazioni degli obblighi statutari o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione dei bilanci, e consultare i libri associativi, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

In particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

art. 7– Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. È, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8– Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (e-mail, avviso affisso all'albo..) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto

dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione degli organi sociali;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sul ricorso dell'aspirante socio non ammesso;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E' previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile.

E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a 5 amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni due mesi e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (e-mail) almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o di altra persona incaricata a verbalizzare.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Resta in carica due anni e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera assembleare.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede a:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
-

Art. 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.12 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative
- b) contributi degli associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 14 – Bilancio o rendiconto

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto finanziario.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il rendiconto viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.